

Disegno di Legge di bilancio 2026

Dal credito d'imposta al nuovo iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Prof. Avv. Gianfranco Ferranti

Macerata 15 novembre 2025

IL SUPERAMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E 5.0

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

Alla fine del 2025 è prevista la **scadenza** dei seguenti **incentivi fiscali** per gli investimenti produttivi delle imprese: i crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi ai Piani “**Transizione 4.0.**” e “**Transizione 5.0.**” e alla ZES unica Mezzogiorno e **I' IRES “premiata”**.

Nel **disegno di Legge di bilancio per il 2026** è stabilita:

- la **proroga fino al 2028** dei **crediti d'imposta** relativi alla **ZES unica** di cui all'art. 16 del D.L. n. 124/2023 convertito dalla legge n. 162/2023, e alle **zone logistiche semplificate** di cui all'art. 13, comma 1, del D.L. n. n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024;
- l'introduzione del **nuovo iper-ammortamento** riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
- l'introduzione di un **nuovo credito d'imposta per le imprese agricole** (operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura) che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi “4.0.”.

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge n. 160/2019 (e oggetto di successive proroghe e modifiche del suo meccanismo applicativo) **aveva sostituito** le previgenti misure del c.d. **super-ammortamento e iper-ammortamento**.

Successivamente l'art. 38 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, aveva introdotto il **credito d'imposta c.d. "Transizione 5.0."**, diretto a sostenere le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica e **inserito nei progetti previsti dal PNRR e da quello "REPowerEU"**. La sua disciplina era stata poi modificata dalla Legge n. 207/2024, incrementando la maggiorazione della base di calcolo del credito d'imposta relativo ai moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE e prevedendone la cumulabilità con i crediti d'imposta relativi alla ZES unica e alle zone logistiche semplificate. Le **modalità** per la fruizione dell'agevolazione sono, però, risultate assai **complesse**, anche perché **l'Unione Europea ha imposto regole molto rigide** in merito alla tempistica per la realizzazione dei progetti di investimento (da ultimare entro il 31 dicembre 2025) e agli specifici obblighi documentali richiesti.

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

Il superamento dei detti crediti d'imposta sta ponendo alcune problematiche che, come annunciato dal MIMIT, saranno oggetto di confronto tra lo stesso e il mondo imprenditoriale il 18 novembre 2025.

Il Decreto direttoriale MIMIT del 7 novembre 2025 ha comunicato l'**esaurimento** delle **risorse** destinate al **Piano Transizione 5.0** con effetti immediati sulla prenotazione del credito d'imposta. Le **risorse** ancora **disponibili** (poco prima il GSE aveva evidenziato oltre 3,7 miliardi di euro di fondi disponibili per investimenti da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025) sono state **azzerate** in considerazione delle criticità operative segnalate dallo stesso mondo imprenditoriale, **rimodulando l'investimento** 15 "Transizione 5.0" della Missione 7 del PNRR da 6,3 a 2,5 miliardi di euro (cfr. la proposta di revisione della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea ECOFIN del 12 novembre 2024 - ST 15183 2024-, in fase di approvazione in sede europea, «cristallizzata» a oggi nella COM (2025) 675 *final* del 4 novembre 2025).

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

Per le comunicazioni preventive inviate dal 7 novembre è stata prevista nel decreto la produzione di una ricevuta dal GSE di indisponibilità delle risorse e l'inserimento in lista di attesa secondo l'ordine cronologico di trasmissione.

Il MIMIT ha, però, comunicato sul proprio sito che:

- per il **Piano Transizione 5.0.**, «**nuove prenotazioni** sono ancora **possibili fino al 31 dicembre 2025**: verranno gestite in ordine cronologico in caso di disponibilità di nuove risorse»;
- per la **misura Transizione 4.0.**, all'11 novembre 2025 risultano **esaurite le risorse disponibili perché** «negli ultimi giorni si era ... registrata una **forte accelerazione nelle prenotazioni** alla misura, **conseguente** all'annuncio dell'**esaurimento** dei fondi destinati a **Transizione 5.0.** dovuto all'elevata adesione da parte delle imprese».

Nel disegno di Legge di bilancio per il 2026 si è, pertanto, deciso di abbandonare tali meccanismi agevolativi e di sostituirli, come detto, con un nuovo **“iper-ammortamento”**, che **si differenzia dai precedenti crediti d'imposta** per i seguenti aspetti:

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

- **non può essere fruito dalle imprese** che non determinano il proprio reddito in modo analitico, quali quelle **in regime forfettario** e le imprese **agricole** che determinano il reddito su base catastale (per le quali è stato, per tale motivo, introdotto un nuovo credito d'imposta). Il nuovo incentivo è **finanziato con risorse nazionali** ed è stato, quindi, **possibile evitare i vincoli ambientali Dnsh** (*Do Not Significant Harm*: non arrecare un danno significativo) che hanno limitato in precedenza l'accesso a **settori "energivori"** quali quelli della siderurgia, delle vetrerie, dei cementifici e delle cartiere;
- la **maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria** dei beni riguarda **solo le imposte sui redditi** e non produce effetti ai fini dell'IRAP e comporta un **risparmio d'imposta** soprattutto **per le imprese che dichiarano un reddito** che può essere ridotto da tale maggiorazione mentre in caso di **perdita** ai fini fiscali la stessa sarà incrementata e **riportata a nuovo**, differendo nel tempo il risparmio d'imposta;

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

- viene **distribuito nell'arco dei periodi d'imposta nei quali avviene la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing*** mentre il credito d'imposta era utilizzabile in compensazione mediante il mod. F24 a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o dell'avvenuta interconnessione (e in tre anni, salvo casi particolari). Pertanto, l'iper-ammortamento è equiparabile, ai fini Eurostat, ai crediti “non *payable*” - ovvero non rimborsabili o a fondo perduto – che sono registrati, **ai fini del bilancio statale, in diminuzione del gettito fiscale negli anni di effettiva fruizione dell'agevolazione**; i precedenti crediti d'imposta erano, invece, contabilizzati, in base al criterio di competenza, quali maggiori spese nell'anno successivo all'effettuazione dell'investimento, il che comportava un maggior aggravio per il detto bilancio;

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

- si applica **anche** in caso di acquisizione di **beni immateriali “4.0”** mentre il precedente credito d'imposta non spettava per gli investimenti relativi a tali beni effettuati nel 2025, tranne il caso di quelli per i quali era stata effettuata la “prenotazione” nel 2024 e operati entro il 30 giugno 2025.

Gli **investimenti** agevolati con l'iper-ammortamento devono essere **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato** ed **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Nel ***question time*** alla Camera **del 12 novembre**, il Ministro Urso ha annunciato l'impegno col Ministro Giorgetti ad assicurare la **proroga** della misura anche nel successivo biennio.

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

L'iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta per i beni materiali "4.0", che possono essere effettuati entro il "termine lungo" del 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si ritiene che sia possibile fruire del nuovo incentivo anche qualora l'impresa, pur avendo effettuato la "prenotazione", venga esclusa dalla possibilità di beneficiare del credito d'imposta a causa del superamento del tetto di spesa di 2,2 miliardi.

Per determinare il **momento di effettuazione degli investimenti** vanno sempre applicate, indipendentemente dal regime contabile adottato, le **regole generali della competenza** previste dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, anche per le imprese che applicano il principio di derivazione rafforzata e per quelle in contabilità semplificata.

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

Per individuare il **periodo d'imposta nel quale può essere concretamente fruita l'agevolazione** va fatto riferimento al **momento in cui avviene la «interconnessione»**, cioè il «collegamento» del bene agevolato con il sistema software aziendale, che può verificarsi anche in un periodo d'imposta successivo a quello nel quale è effettuato l'investimento se il «ritardo» dipende da elementi oggettivi non dipendenti dalla volontà dell'impresa (risposta a interpello n. 394/2021).

L'iper-ammortamento è **cumulabile con ulteriori agevolazioni** finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, **a condizione che** non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e **non** porti al **superamento del costo sostenuto**. Ciò salvo che le altre misure di favore non dispongano diversamente ai loro fini.

E' stato normativamente precisato che il **costo** del bene **agevolato** va assunto **al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi** a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili (superamento circolare n. 4/E/2017 e in linea con la FAQ n. 8.6 del 21.2.2025 di MIMIT e GSE).

IL PASSAGGIO DAI PRECEDENTI AI NUOVI INCENTIVI

E' stato osservato che l'iper-ammortamento consentirà di ottenere un **risparmio fiscale maggiore di quello** finora ottenuto con il credito d'imposta "**Transizione 4.0**", che nell'ultimo triennio 2023-2025 "ha garantito un beneficio del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni e del 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

Seppur con un meccanismo di fruizione completamente diverso, il 'nuovo' iper-ammortamento consentirà di ottenere, per gli stessi scaglioni, un beneficio che si assesta, rispettivamente, su 43,20%, 24% e 12% del costo sostenuto dalle imprese per l'acquisto dei beni agevolati.

Anche confrontando il 'nuovo' iper-ammortamento con quello "vecchio" l'incentivo per il 2026 sarà più vantaggioso di quello vigente nel biennio 2017 e 2018 e sostanzialmente il linea con quello vigente nel 2018.

Più complicato, invece, confrontare i benefici oggi garantiti dal credito d'imposta Transizione 5.0 con l'iper-ammortamento *green*", anche perché non c'è perfetta sovrapposizione tra i beni agevolati.

IL NUOVO IPER-AMMORTAMENTO L'AMBITO SOGGETTIVO

I SOGGETTI INTERESSATI

Possono fruire dell'iper-ammortamento **tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato** - incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti -, **indipendentemente dalla forma giuridica**, dal **settore economico** di appartenenza e dalla **dimensione**. Non rileva, inoltre, il **regime contabile** - ordinario o semplificato - adottato.

Possono, pertanto, fruire della misura agevolativa le imprese individuali, le società commerciali di persone e quelle di capitali, gli enti - commerciali e non - nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Sono comprese le singole **imprese che aderiscono** al "contratto di rete", qualora si configuri come "**rete-contratto**", cioè priva di autonoma soggettività giuridica e capacità tributaria **nonché la "rete-soggetto"**, cioè dotata di un fondo patrimoniale comune e il cui contratto sia stato iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese.

Sono, invece, **esclusi** dall'agevolazione gli **esercenti arti e professioni** nonché, come già evidenziato in precedenza, le **imprese in regime forfettario** e **quelle agricole che determinano il reddito su base catastale**.

I SOGGETTI INTERESSATI

Possono fruire dell'agevolazione anche:

- **le imprese marittime che, pur rientrando nel regime della *tonnage tax*, esercitano altre attività diverse** da quelle agevolate, relativamente ai componenti negativi relativi a tali attività, deducibili in via analitica;
- **l'affittuario o l'usufruttuario** sul quale contrattualmente incombe l'onere del mantenimento dell'efficienza degli impianti e degli altri beni strumentali che fanno parte del compendio oggetto del contratto di affitto o usufrutto **di azienda** e, quindi, anche della loro sostituzione e implementazione. Le parti del contratto potrebbero pattuire un diverso regime per i beni immessi successivamente nell'azienda dal conduttore, nel qual caso sarebbe quest'ultimo il soggetto che può effettuare l'ammortamento fiscale;
- **le società di comodo**. In tal caso la maggiorazione del costo non rileva ai fini del test di operatività, non modificandosi il costo dei beni.

I SOGGETTI INTERESSATI

Sono **escluse dall'agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale** prevista dal r.d. n. 267/1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (cioè le procedure concorsuali **con finalità liquidatorie**, escluse quelle finalizzate al risanamento, quali gli accordi per la ristrutturazione del debito: cfr. risposta a interpello n. 719/2021).

Sono inoltre **escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001 (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

I SOGGETTI INTERESSATI

Per queste ultime imprese l'esclusione soggettiva deve riguardare il medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al **corretto** adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.

IL NUOVO IPER-AMMORTAMENTO L'AMBITO OGGETTIVO E IL MECCANISMO APPLICATIVO

I BENI INTERESSATI

La maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di *leasing* è riconosciuta, in base al disposto del comma 3 dell'art. 94, per gli **investimenti in:**

- a) **beni materiali e immateriali strumentali nuovi** compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) **beni materiali nuovi strumentali** all'esercizio d'impresa **finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D. Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento alla «fonte solare», sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al Registro Enea (consultabile al link <https://webapps.enea.it/rfvp.nsf/>).

IL MECCANISMO APPLICATIVO

Il **costo** di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura :

- del **180 per cento** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del **100 per cento** per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- del **50 per cento** per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

In presenza di **investimenti c.d. green**, finalizzati alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici** della struttura produttiva cui si riferisce l'investimento, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, alla riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

- **220 per cento** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **140 per cento** per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- **90 per cento** per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

IL MECCANISMO APPLICATIVO

La **riduzione dei consumi energetici si considera** - come precisato nel comma 6 - in ogni caso **conseguita** nei casi di:

a) **investimenti in beni di cui all'allegato A** annesso alla legge n. 232/2016, effettuati in **sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi** alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio di cui al comma 7;

b) **progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC** (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento;

c) **investimenti in impianti con i già menzionati moduli fotovoltaici** di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), del D.L. n. 181/2023.

IL MECCANISMO APPLICATIVO

E' rilevante la **semplificazione** operata per “l’iper-ammortamento *green*” mediante la previsione della **applicazione “automatica”** della maggiorazione nei detti **casi di sostituzione dei beni** integralmente **ammortizzati da almeno due anni** rispetto a quanto previsto per il “Piano transizione 5.0”, in relazione al quale occorre attestare in modo più rigoroso e documentato il miglioramento energetico.

Con **decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze**, sentito il **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica**, saranno stabilite le **modalità attuative** della disciplina con riguardo:

- a) agli ulteriori criteri per la determinazione degli obiettivi di transizione ecologica;
- b) al costo massimo ammissibile degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo;
- c) alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

IL MECCANISMO APPLICATIVO

E' stato previsto il «**meccanismo di *recapture***» se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso del bene agevolato** o se lo stesso è **destinato a strutture produttive ubicate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto. Il “**periodo di sorveglianza**” coincide, quindi, con quello di fruizione dell'ammortamento o della deduzione dei canoni di *leasing*.

In questi casi **non viene meno la fruizione delle residue quote** del beneficio, così come originariamente determinate, **a condizione che**, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, **l'impresa sostituisca il bene originario con un bene** materiale strumentale nuovo avente **caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

IL MECCANISMO APPLICATIVO

Il recupero dell'iper-ammortamento avviene attraverso una **variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verificano le dette ipotesi, senza** applicazione di **sanzioni e interessi**.

L'importo della detta variazione è costituito dalla somma delle maggiorazioni delle quote dedotte, a titolo di iper-ammortamento, negli anni precedenti. Si ritiene che non sia possibile dedurre la maggiorazione relativa all'anno nel corso del quale avviene la delocalizzazione.

Nelle risposte a interpello nn. 317 e 532 del 2022, sono state **equiparate alla cessione** a titolo oneroso sia la **rottamazione** del bene agevolato che la sua **eliminazione dal processo produttivo**.